

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale “Collina di San Cristoforo” nel Comune di Itri (Latina), ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente n. T00008 del 12 marzo 2023 avente ad oggetto “XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio”;

VISTO il decreto del Presidente n. T00119 del 22 giugno 2023 avente ad oggetto “Modifica del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 del 12 marzo 2023 concernente “XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio.”;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ed in particolare:

- l’articolo 6, che disciplina le modalità di istituzione dei Monumenti naturali, stabilendo:
 - al comma 3, che “*I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all’articolo 7, comma 2*”;
 - al comma 4, che “*Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall’ articolo 27*”;
- l’articolo 7, comma 2, ai sensi del quale la Regione individua le aree naturali protette utilizzando, tra gli altri, gli studi effettuati dall’Agenzia Regionale per i Parchi, le cui competenze, in seguito alla soppressione, sono state prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, ora Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.15 del 16 novembre 2015 e dalla D.G.R. n. 30 del 2 febbraio 2016;
- l’articolo 27, che disciplina i contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2024 n. 8 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi al dott. Vito Consoli;

VISTI:

- l'o.d.g. n.905 del 4 agosto 2021 approvato nella seduta del consiglio regionale dell'11 ottobre 2021;
- la nota trasmessa dall'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con prot n. 0000299 del'1 febbraio 2024 avente ad oggetto "Richiesta avvio del procedimento per l'istituzione del Monumento Naturale San Cristoforo nel comune di Itri";

VISTA la Determinazione n. G03021 del 15 marzo 2024, che dichiara conclusa l'istruttoria tecnica di competenza della Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi, indicando l'area "Collina di San Cristoforo" nel Comune di Itri (Latina) idonea all'istituzione di un Monumento Naturale;

CONSIDERATO:

- che nel proposto Monumento Naturale "Collina di San Cristoforo" è stata individuata la presenza, tra le altre, di specie floristiche di rilevante interesse conservazionistico e unionale, rare e localizzate quali *Asphodeline liburnica*, *Euphorbia serrata*, *Hermodactylus tuberosus*, nonché lembi di vegetazione arbustiva e arborea dalle caratteristiche interessanti in quanto formazioni costituite dalla compresenza di specie tipicamente xeriche con altre maggiormente mesofile in aree caratterizzate da impluvi e condizioni edafiche favorevoli allo sviluppo di questi consorzi vegetazionali;
- che l'area riveste interesse per molte specie di rapaci diurni e notturni, con l'attestazione del biancone, del gufo comune e di specie ornitiche tipiche di ambienti steppici e garighe mediterranee quali il succiacapre, la tottavilla ecc;
- che nell'area del proposto Monumento Naturale insiste la cavità nei calcari nota come Grotta di San Vito, importante luogo che ospita una nutrita comunità faunistica costituita da numerose specie di chiroterti;
- che l'area del sud pontino è nota per le testimonianze in grotta e ripari sottoroccia frequentati dai gruppi umani preistorici e che la Grotta di San Vito presenta un potente sedimento che potrebbe celare un giacimento di interesse paleontologico, fattore quest'ultimo che rappresenta un ulteriore motivo di tutela e riqualificazione;
- il notevole valore storico-artistico della chiesa medievale di San Cristoforo con le tracce di un ciclo pittorico ascrivibile al XIV secolo;
- l'indiscusso valore del sito archeologico di epoca tardo - repubblicana identificato come Santuario di Ercole, in località Monte Grande - San Cristoforo, individuato nel 2010 e oggetto di indagini archeologiche che ne hanno rilevato l'estensione e la planimetria;
- la funzione didattico-educativa che un sito tutelato come quello in oggetto può rivestire nell'ambito delle attività di educazione ambientale verso un più vasto

pubblico;

CONSIDERATO altresì che il proposto Monumento Naturale si pone in diretta relazione con il sistema protetto di riferimento costituito dal Parco Naturale dei Monti Aurunci;

PRESO ATTO che la Direzione regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi nel corso della sua istruttoria ha effettuato delle variazioni alla perimetrazione del Monumento Naturale indicata nella suddetta nota, necessarie per far coincidere i limiti dell'area protetta con alcuni elementi territoriali (strade vicinali, recinzioni e così via) e per evitare, quanto possibile, l'interessamento parziale delle proprietà, favorendo in tal modo una migliore gestione dell'area protetta, con un ricalcolo della superficie dell'area pari a 11 ettari;

PRESO ATTO della presenza, nell'area oggetto di studio, di valori naturali compatibili con l'istituzione di un Monumento Naturale, come constatato dal personale tecnico della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi a seguito di appositi sopralluoghi e della consultazione della bibliografia di settore;

RITENUTO

- che al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;
- opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, di istituire il Monumento Naturale "Collina di San Cristoforo", ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione all'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, che vi provvederà con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi all'occorrenza anche del supporto delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette;

PRESO ATTO

- che la Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, con nota prot. n. XXX del XXX, ha richiesto al Comune di Itri (Latina), alla Provincia di Latina alla XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori dell'avviso per l'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale "Collina di San Cristoforo" e della relativa proposta di Decreto istitutivo;
- che la proposta di Decreto è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di recepire eventuali osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di contributo da parte della cittadinanza, presso gli albi pretori del Comune di Itri (Latina), della Provincia di Latina e della XVII Comunità Montana "Monti Aurunci";
- della trasmissione delle relata di pubblicazione dell'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale e della proposta di Decreto sui rispettivi Albi Pretori del Comune di Itri (nota prot. n. XXX del XXX acquisita al protocollo regionale n. XXX del XXX) e della Provincia di Latina (nota prot. n. XXX del XXX acquisita al protocollo regionale n. XXX in data XXX) e della XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" (nota prot. n. XXX del XXX, acquisita al protocollo regionale n. XXX in data

XXX), con le quali si comunica l'avvenuta pubblicazione e di XXX aver ricevuto osservazioni in merito;

PRESO ATTO che in seguito alla pubblicazione del suindicato Avviso all'indirizzo della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, non sono/sono pervenute n. XXX osservazioni relativamente alla proposta in argomento;

VISTE le cartografie su base CTR (Carta Tecnica Regionale) e su base catastale allegate al presente Decreto (tavole A e B), predisposte dalla Direzione Regionale competente in materia di istituzione di Monumenti Naturali ed allegate al presente Decreto come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta n. XXX del XXX;

RITENUTO di procedere all'istituzione del Monumento Naturale "Collina di San Cristoforo", nel territorio del Comune di Itri (Latina) per la comprovata importanza naturalistica, paesaggistica e storico-architettonica;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm. ii, il Monumento Naturale "Collina di San Cristoforo", nel territorio del Comune di Itri (Provincia di Latina), di estensione complessiva pari a 11 ettari, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Tavole A e B).

DI APPLICARE, quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii., le misure di salvaguardia dell'articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 4 ivi compreso il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme; nel Monumento Naturale si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 28 e 31, comma 1.

DI GARANTIRE nella gestione delle superfici forestali, delle siepi, delle formazioni arbustive e ripariali, ai fini della loro conservazione, lo sviluppo e la stabilità ecologica nonché i criteri di eco-sostenibilità della selvicoltura naturalistica, anche al fine di favorire le naturali successioni ecologiche in atto.

DI PREVEDERE, per quanto riguarda le attività consentite all'interno del Monumento Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per l'ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'ente gestore; a tale scopo l'Ente Gestore, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, può eventualmente avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree Naturali Protette.

DI AFFIDARE la gestione del Monumento Naturale “Collina di San Cristoforo” all’ Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci che provvederà all’adozione del Regolamento di cui all’articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. ii, nonché all’apposizione delle tabelle perimetrali.

DI AFFIDARE all’Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità, attraverso la fruizione del sistema costituito dagli elementi del paesaggio, naturale, geologico e antropico - culturale da parte della cittadinanza, assicurando che gli interventi di valorizzazione vengano progettati ed eseguiti tenendo conto dei valori ambientali presenti.

DI AFFIDARE all’Ente di Gestione il compito di notificare il presente decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall’istituzione del Monumento Naturale “Collina di San Cristoforo”, nonché della trascrizione del relativo vincolo sui registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente


Francesco Rocca

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

Monumento Naturale "COLLINA DI SAN CRISTOFORO"

Comune di Itri (Latina)

ALLEGATO A
Perimetro su base CTR





REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE,
CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE
ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

**Monumento Naturale
"COLLINA DI SAN CRISTOFORO"**

Comune di Itri (Latina)

ALLEGATO B
Perimetro su base catastale

